CONDIZIONI GENERALI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE DI UNET ENERGIA ITALIANA S.p.A.
ALLEGATO 1 in vigore dal 15/12/2020

Unet Energia Italiana S.p.A.
Via Fratelli Salvioni, 6 – 20154 – Milano
C.F. E P.IVA: 05077020963
N. Verde: 800.404.404
servizioclienti@unetenergia.it
PEC: ueispa@legalmail.it

ARTICOLO 1 PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 PREMESSE:
Il contratto è retto dalle seguenti condizioni generali di somministrazione (Condizioni Generali di contratto di fornitura o CGCF).
In caso di conflitto tra le presenti e le condizioni particolari (Condizioni Economiche di Fornitura o Condizioni Economiche o CEF o CE o CTE) sottoscritte dal Cliente, queste ultime verranno considerate in sostituzione delle prime.

1.2 DEFINIZIONI:
Ai fini dell'interpretazione del presente Contratto, i termini qui di seguito elencati avranno le definizioni indicate:
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; è un'autorità amministrativa indipendente che regola e disciplina il settore elettrico e del gas naturale;
CGCF: Condizioni Generali del Contratto di Fornitura;
CLIENTE: è il soggetto richiedente la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica a Unet Energia Italiana S.p.A.;
CODICE CLIENTE: codice univoco ed identificativo, assegnato al Cliente, da Unet Energia Italiana S.p.A.;
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE (CTE): le condizioni, tecnico economiche indicate nell'apposito allegato, che insieme alla proposta di contratto ed alle condizioni Generali, disciplinano il contratto stesso;
CONTRATTO: insieme delle condizioni generali di fornitura (CGCF), delle condizioni economiche (CTE) e della proposta di contratto (PDA);
DISTRIBUTORE ELETTRICO: soggetto esercente l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, competente e concessionario per la sua zona di riferimento, alla cui rete è connesso il punto di prelievo del Cliente;
DISTRIBUTORE GAS NATURALE: soggetto esercente l'attività di distribuzione, misura e trasporto (attraverso gasdotti locali) del gas naturale, competente e concessionario per la sua zona di riferimento; alla cui rete è connesso il punto di riconsegna del Cliente;
GAS NATURALE: comunemente definito anche "gas" o "gas naturale", è un idrocarburo semplice formato da un atomo di carbonio e quattro di idrogeno (CH_4);
GRUPPO DI MISURA/CONTATORE/MISURATORE: è la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per la misura dell'energia elettrica e del gas naturale; il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati, nel caso di fornitura di gas naturale;
IMPIANTO INTERNO GAS: l'insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'adduzione del gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di consegna e le valvole di intercettazione del gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese; contatore del Gas escluso;
MODULO RIPENSAMENTO: modulo contrattuale per l'esercizio del diritto di ripensamento di cui al successivo Articolo 3;
PDP: Punto di Prelievo in cui Unet Energia Italiana S.p.A. mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente finale;
PDR: Punto Di Riconsegna; è un codice composto da 14 numeri che identifica il punto di riconsegna ovvero il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal venditore e prelevato dal Cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia venditore;
PLACET: offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela disciplinate dall'allegato A della Delibera ARERA 555/17/R/com;
POD: Punto di Prelievo (Point Of Delivery); è un codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia con "IT" e identifica in modo certo il punto di prelievo ovvero il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal Cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia venditore;
PORTALE CLIENTI: Portale dedicato ai Clienti di Unet Energia Italiana S.p.A. accessibile dall'indirizzo internet unetenergia.it;
RQDG: Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura;
SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA: È il servizio di fornitura di elettricità a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità. Il Cliente domestico o le piccole imprese (PMI) sono servite in maggior tutela se non hanno mai cambiato venditore né stipulato con lo stesso un contratto nel mercato libero, o se ne hanno nuovamente richiesto l'applicazione dopo aver stipulato un contratto nel mercato libero con lo stesso o altri venditori. Le condizioni del servizio di maggior tutela si applicano anche ai clienti domestici e alle PMI rimaste senza venditore. Per piccola impresa o PMI si intende una impresa con meno di 50 addetti ed un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro alimentata in bassa tensione (BT);
SERVIZIO DI TUTELA: È il servizio di fornitura di gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità. È rivolto ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Il Cliente è servito nel Servizio di tutela se non ha mai cambiato venditore dopo il 31 dicembre 2002 o se ha scelto, fra le proposte del venditore, quella a condizioni stabilite dall'Autorità con Delibera ARERA 229/01 e ARG/gas 64/09;
SII: Sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico con la legge del 13/08/2010, n°129/10;
SUBENTRO/ATTIVAZIONE: attivazione ed intestazione di POD e/o PDR precedentemente disattivato;
SWITCH: operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il cambio dall' attuale fornitore ad Unet Energia Italiana S.p.A. per il PDR/POD oggetto del Contratto;
TIC: Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, allegato B della Delibera ARERA 348/07;
TIF: Testo integrato della fatturazione, allegato A della Delibera ARERA 463/2016/R/com;
TIQE: Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
TIQV: Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, allegato A della Delibera ARERA 413/2016/R/com;
TIV: Testo integrato servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, allegato A della Delibera ARERA 301/12;
TIVG: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, allegato A della Delibera ARERA 64/09;
TRASPORTO: è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dal distributore elettrico nel cui ambito territorio è ubicato il punto di prelievo del Cliente finale;
UEI S.p.A.: Unet Energia Italiana S.p.A.;
VOLTURA ORDINARIA: attività richiesta dal Cliente per intestare un contatore ad un soggetto diverso dall'intestatario attuale dello stesso;
VOLTURA MORTIS CAUSA: La voltura in cui il Cliente chiede di avvicendarsi ad un precedente intestatario in qualità di successore mortis causa.

ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del Contratto è la somministrazione da parte di Unet Energia Italiana S.p.A. (detta anche Unet, Fornitore o Società di Vendita) di energia elettrica e/o gas naturale presso il POD/PDR del Cliente, in base a quanto indicato dal Cliente nella proposta di Contratto; in tal caso Unet Energia Italiana S.p.A. si impegna a stipulare i contratti di dispacciamento, distribuzione e trasporto con le controparti designate al fine di consegnare l'energia elettrica e/o il gas naturale al Cliente.
L'energia elettrica e/o il gas naturale somministrato da Unet Energia Italiana S.p.A. sarà utilizzato dal Cliente esclusivamente per gli usi oggetto del Contratto.
È fatto divieto al Cliente di cedere energia elettrica e/o gas naturale a soggetti terzi, mediante derivazioni e/o altri metodi di consegna.
Il Cliente si impegna a comunicare ad Unet Energia Italiana S.p.A. ogni variazione relativa ai dati riportati nei predetti documenti.
Quanto alla somministrazione di energia elettrica, ai fini contrattuali, verrà considerata la potenza impegnata secondo quanto indicato dal Cliente fino alla comunicazione di tale dato da parte del Distributore Elettrico; tale comunicazione del Distributore Elettrico prevarrà rispetto a quanto indicato dal Cliente.
Relativamente all'energia elettrica si specifica che, in merito alla tipologia d'uso del punto di prelievo, verrà considerato quanto dichiarato dal Cliente nel contratto; in caso di incongruenza con i dati a disposizione del Distributore Elettrico, Unet Energia Italiana S.p.A. considererà valide le dichiarazioni del Cliente, delle quali lo stesso si assume la responsabilità, e comunicherà al Distributore Elettrico la variazione della tipologia d'uso.
Unet Energia Italiana S.p.A. potrà addebitare al Cliente gli oneri amministrativi richiesti dal distributore per la suddetta variazione, come definiti dal TIC.

ARTICOLO 3 PROPOSTA DI CONTRATTO, DIRITTO DI RIPENSAMENTO, ACCETTAZIONE E RISOLUZIONE, DURATA

3.1 PROPOSTA DI CONTRATTO:
Il Cliente può formulare la proposta di Contratto (i) compilando e firmando l'apposito Modulo cartaceo in tutte le sue copie.
La proposta di Contratto è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1329 del Codice civile ed è valida per i 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione.
Resta inteso che la fornitura è in ogni caso condizionata:
a) all'accettazione della proposta di somministrazione da parte di Unet;
b) alla circostanza che i Siti non risultino sospesi per morosità del Cliente al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione e che non risulti in corso una richiesta di indennizzo formulata da un precedente fornitore in relazione a morosità pregresse;
c) all'attivazione, da parte dei distributori competenti, del servizio di trasmissione e distribuzione;
d) nel caso di nuova attivazione, subentro o voltura, al buon esito dell'attivazione o la riattivazione da parte del Distributore competente della somministrazione di gas secondo i tempi e modalità previste dall'ARERA, per i casi da questa contemplati e salvo diverso accordo con il Cliente;
e) alla dimostrazione da parte del Cliente di avere la piena disponibilità dell'immobile per il quale si richiede la fornitura, fornendo tutta la documentazione necessaria;
f) al completamento dei lavori eventualmente necessari per attivare la fornitura;
g) nel caso di un nuovo impianto, o di un impianto trasformato o modificato, all'esito positivo della verifica della loro sicurezza compiuta dal Distributore ai sensi della Delibera 40/2014/R/Gas dell'ARERA.

3.2 DIRITTO DI RIPENSAMENTO:
Nel caso in cui il contratto sia concluso in luogo diverso dai locali commerciali del fornitore o a distanza e qualora la fornitura oggetto del contratto sia legata ad un'utenza domestica o condominio, è attribuita al Cliente la facoltà di recedere, senza oneri e senza motivazione alcuna, entro 14 (quattordici) giorni solari dal momento della conclusione del Contratto comunicando la tal decisione via Raccomandata A.R. a Unet Energia Italiana S.p.A., Via Fratelli Salvioni, 6 - 20154 - Milano, via PEC all'indirizzo ueispa@legalmail.it, oppure via fax: in quest'ultimo caso a condizione che sia data conferma mediante Raccomandata A.R. o PEC entro le 48 ore successive.
Il Cliente accetta che ogni somministrazione effettuata da Unet Energia Italiana S.p.A. nel periodo intercorrente tra l'accettazione di Unet Energia Italiana S.p.A. della proposta di Contratto e la ricezione da parte di Unet Energia Italiana S.p.A. della sua comunicazione attestante l'esercizio della facoltà di ripensamento rimane in ogni caso dovuta dal Cliente a Unet Energia Italiana S.p.A.

3.3 ACCETTAZIONE:
In caso di accettazione della proposta di Contratto da parte di Unet Energia Italiana S.p.A., quest'ultima, entro il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del Modulo, ne darà comunicazione (welcome letter) via posta elettronica certificata o a mezzo posta raccomandata agli indirizzi comunicati dal Cliente.
Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte di Unet Energia Italiana S.p.A.
Unet Energia Italiana S.p.A. si riserva il diritto di non procedere con la somministrazione richiesta dal Cliente nel caso in cui (i) quest'ultimo fornisca dati incompleti o scorretti, (ii) la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale al Cliente risulti al Distributore competente sospesa per morosità nei confronti di altro distributore o perché il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo.
Resta inteso che Unet Energia Italiana S.p.A. ha la facoltà di accettare la proposta di Contratto del Cliente anche tramite l'inizio della somministrazione.
Tali circostanze verranno comunicate al Cliente attraverso l'indirizzo di posta elettronica fornito nella proposta di Contratto.

3.4 DECORRENZA SOMMINISTRAZIONE, CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO PRIMA DELL'ESECUZIONE:
Il Contratto ha esecuzione con l'attivazione della somministrazione, secondo le differenti tempistiche in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente.
La data di inizio della somministrazione sarà indicata da Unet Energia Italiana S.p.A. nella comunicazione di accettazione della proposta di contratto.
In caso di switch la somministrazione inizia alla prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto (previo buon esito della procedura di cambio fornitore presso il distributore locale).
Qualora il Contratto non posso avere esecuzione per cause non imputabile a Unet Energia Italiana S.p.A., lo stesso si intenderà automaticamente risolto, senza responsabilità di nessuna della parte.
Nel caso di switch la richiesta di esecuzione anticipata del Contratto, non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento che è sempre esercitabile dal Cliente, ma potrà comunque comportare un anticipo dell'esecuzione del Contratto stesso, rispetto alle normali tempistiche previste.
Nel caso di switch se il Cliente ha richiesto l'esecuzione anticipata del Contratto, è consapevole che, in caso di esercizio di ripensamento, la fornitura potrebbe essere garantita dal precedente fornitore qualora il relativo Contratto non risulti sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela, in caso di fornitura elettrica o servizio di fornitura di ultima istanza o di default nel caso di fornitura di gas.
In caso di attivazione il Contratto avrà esecuzione secondo le tempistiche stabilite dalla Delibera ARERA 646/15/R/eel e dalla Delibera ARERA 574/13/R/gas, fatti salvi i tempi previsti dal distributore nel preventivo eventualmente inviato al Cliente.
Se il Cliente ha richiesto l'esecuzione anticipata del Contratto, in caso di esercizio di ripensamento, Unet Energia Italiana S.p.A. provvederà ad annullare la richiesta di attivazione presso il distributore (qualora sia ancora possibile); qualora l'annullamento non fosse possibile la fornitura sarà avviata per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto di fornitura.
Resta inteso che, nel sopra citato caso, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto per tutto il periodo di somministrazione (inclusi costi amministrativi/gestione di Unet Energia Italiana S.p.A. e/o costi addebitati dal distributore).
Nel caso di voltura il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite dalla Delibera ARERA 102/2016/R/com e dalla Delibera ARERA 398/2014/R/eel (che in genere avviene entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta).
In caso di switch, di energia elettrica e/o gas, Unet Energia Italiana S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto prima della sua esecuzione, ai sensi dell'Articolo 1373 comma 1 del Codice Civile (con relativa comunicazione scritta) qualora dalle informazioni ricevute dal SII e/o distributore elettrico e/o distributore gas risulti sussistere anche solo uno dei seguenti casi: Il punto di fornitura risulti chiuso per sospensione dovuta a morosità e/o il punto di fornitura sia oggetto di un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso o lo sia stato almeno una volta negli ultimi 12 mesi; il punto di fornitura sia oggetto di una richiesta di indennizzo in corso; il punto di fornitura provenga dai servizi di ultima istanza; il punto di fornitura sia stato oggetto di almeno un'altra richiesta di accesso per sostituzione della fornitura negli ultimi 12 mesi; il punto di fornitura risulti non accessibile.

3.5 DURATA:
Il Contratto è a tempo indeterminato.
La durata delle condizioni economiche applicate è specificata nell'Allegato "Condizioni Tecnico Economiche" di fornitura; se non specificate sono da considerarsi anch'esse a tempo indeterminato.
Il Contratto si intende risolto in presenze di disdetta di una delle parti, come da Delibera ARERA 144/07 e come specificato nel successivo Articolo 9.
Il Fornitore ha diritto a variare le condizioni economiche applicabili al Contratto secondo quanto specificato al successivo Articolo 10.

3.6 MANDATI:
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Cliente conferisce a Unet Energia Italiana S.p.A., in via esclusiva, irrevocabilmente, a titolo gratuito e per tutta la durata del contratto di fornitura, il mandato per la sottoscrizione e gestione dei contratti di dispacciamento e trasporto dell'energia elettrica.
Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente ha inoltre conferito mandato, con le medesime caratteristiche di cui sopra, ad Unet Energia Italiana S.p.A. per le eventuali richieste da parte del Distributore Elettrico inerenti alle prestazioni di cui alla Delibera ARERA 646/2015/R/eel "Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023".
Ai sensi dell'Articolo 1715 del Codice civile, Unet Energia Italiana S.p.A. non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai Contratti sopra richiamati ed addebiterà al Cliente gli eventuali oneri previsti dalla normativa vigente e gli oneri fatturati dal distributore elettrico.
Unet Energia Italiana S.p.A. risponderà nei confronti del Cliente solo per i fatti ad esso imputabili e per il corretto adempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 4 CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE DELLA SOMMINISTRAZIONE – PREZZI
Nell'allegato "Condizioni Tecnico Economiche" sono indicate le condizioni economiche di somministrazione e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi. Le Condizioni

Tecnico Economiche prevalgono sulle CGCF ove discordanti. Saranno poste a carico del Cliente eventuali spese amministrative e/o qualsiasi onere richiesto dal Distributore competente (sia gas naturale che energia elettrica) per prestazioni richieste dal Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attivazione, disattivazione della somministrazione, voltura e subentro, variazione di potenza di una somministrazione già attiva). Nel caso di fornitura di gas sono a carico del Cliente i costi per le verifiche di sicurezza degli impianti effettuate dal Distributore ai sensi della delibera 40/2014/R/Gas dell'ARERA, così come specificati nell'art. 8 dell'Allegato A alla delibera stessa. Le richieste attinenti alla gestione della connessione (come ad esempio la voltura di un punto di prelievo, le variazioni di potenza, l'attivazione di un punto di prelievo nuovo o disattivato, la sua disattivazione ecc.) rivolte al Fornitore comportano il pagamento da parte del Cliente degli importi spettanti al Distributore per le attività di cui all'allegato B (TIC) della delibera del 27 dicembre 2019, n. 568/19 dell'ARERA nonché di un importo pari al contributo in quota fissa quantificato in 27 euro.

ARTICOLO 5 RILEVAZIONE DEI CONSUMI

5.1 ENERGIA ELETTRICA:

La rilevazione dei consumi è di competenza del Distributore e avviene tramite lettura periodica del contatore elettrico secondo la periodicità minima prevista dall'articolo 14 del TIME.

Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il venditore è tenuto a utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine:

a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione;

b) autoletture comunicate dal Cliente finale validate dall'impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 15 del TIME;

c) dati di misura stimati.

In mancanza di dati certificati dal Distributore, al momento della fatturazione il Fornitore utilizzerà proprie stime calcolate sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, come forniti dall'impresa di distribuzione ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del Cliente finale quali:

- caratteristiche tecniche del punto di prelievo;
- opzione tariffaria residente o non residente.

In assenza dei dati storici, il Fornitore calcolerà i consumi presunti utilizzando il dato di consumo annuo riportato nella Proposta di Fornitura ripartito su base mensile.

La disponibilità dei dati sul consumo effettivo da parte del Distributore darà luogo all'emissione di fattura di conguaglio o all'inserimento di un'apposita voce nella prima fattura di consumo successiva o ancora, a discrezione di Unet Energia Italiana S.p.A., all'emissione di una nuova fattura previo annullamento di quella precedente relativa ai consumi presunti.

Del pari danno luogo a conguagli o all'annullamento della fattura e all'emissione di una nuova l'errata o incompleta comunicazione dei dati di misurazione da parte del Distributore.

I conguagli o l'emissione di nuove fatture non comportano alcun addebito o accredito di interessi sugli importi ai quali si riferiscono.

Qualora l'impresa di distribuzione, con riferimento ai clienti trattati per fasce ai sensi del TIS, abbia messo a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per 2 mesi consecutivi, essa riconosce al Cliente finale un indennizzo automatico di ammontare pari a 10€.

Tale indennizzo automatico è riconosciuto al Cliente finale tramite il venditore, il quale ha l'obbligo di trasferire l'indennizzo al Cliente finale in occasione della prima fattura utile.

5.2 GAS NATURALE:

La rilevazione dei consumi di gas avviene sulla base della lettura rilevata dal contatore gas da parte del Distributore secondo la periodicità minima prevista dall'articolo 14 del TIVG.

Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il venditore è tenuto a utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine:

a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione;

b) autoletture comunicate dal Cliente finale validate dall'impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 16 del TIVG;

c) dati di misura stimati.

Il Cliente si impegna fin da ora a consentire l'accesso degli incaricati per la rilevazione dei consumi presso i punti di lettura diretta del contatore Gas.

È possibile comunicare l'autolettura del contatore Gas tramite posta elettronica all'indirizzo servizioclienti@unetenergia.it, chiamando il numero verde 800.404,404 o accedendo al portale clienti nella sezione "Autoletture". Le autoletture andranno comunicate in base all'indicazione che il Cliente trova in fattura. Nel caso in cui venga inserita una lettura fuori dalla finestra temporale indicata, questa potrà non essere considerata ai fini della fatturazione. L'autolettura, nel caso di non verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente, potrà essere oggetto di ulteriori verifiche da parte di Unet Energia Italiana e potrà non essere considerata valida al fine dell'emissione della fattura.

In mancanza di letture rilevate del Distributore Gas o di autoletture, il Fornitore utilizzerà proprie stime calcolate sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, come forniti dall'impresa di distribuzione ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del Cliente finale quali:

- tipologia d'uso del gas e al tipo di apparecchiature alimentate a gas comunicate dal Cliente;
- in relazione all'andamento climatico.

La disponibilità dei dati sul consumo effettivo da parte del Distributore darà luogo all'emissione di fattura di conguaglio o all'inserimento di un'apposita voce nella prima fattura di consumo successiva o ancora, a discrezione di Unet Energia Italiana S.p.A. all'emissione di una nuova fattura previo annullamento di quella precedente relativa ai consumi presunti.

Del pari danno luogo a conguagli o all'annullamento della fattura e all'emissione di una nuova l'errata o incompleta comunicazione dei dati di misurazione da parte del Distributore.

I conguagli o l'emissione di nuove fatture non comportano alcun addebito o accredito di interessi sugli importi ai quali si riferiscono.

In caso di mancata lettura del contatore Gas, entro i limiti previsti dalla regolazione, per i Punti di riconsegna dotati di misuratore accessibile, il Cliente ha diritto a ricevere nella prima fattura utile, un indennizzo automatico a carico del Distributore pari a 35 euro secondo la delibera 569/19 ARERA "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 RQDG".

5.3 COEFFICIENTE CORREZIONE VOLUMI; MODALITÀ CONSEGNA GAS NATURALE:

I corrispettivi dei volumi di gas naturale fatturati ai clienti saranno determinati dell'applicazione di due distinti coefficienti: il potere calorifico superiore convenzionale PCS di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato alle condizioni standard, determinato come previsto dalla del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e il coefficiente C di correzione alle condizioni standard dei consumi rilevati presso un punto di riconsegna il cui Gruppo di misura non sia dotato di apparecchiature di correzione elettronica della misura alle condizioni standard, secondo le previsioni di cui alla Del. ARG/gas 570/19 (RTDG).

Qualora il gas fornito al Cliente sia misurato in media pressione o, se in bassa pressione, con l'installazione presso il Cliente di un gruppo di misura di classe non inferiore alla classe G40, il Cliente può attivarsi a proprie spese affinché il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore omologato.

La fornitura del gas è effettuata a deflusso libero misurato da contatore.

Il gas verrà consegnato in corrispondenza del punto di riconsegna tra l'impianto di proprietà del Distributore o gestito dal Distributore e dell'impianto di proprietà o gestito dal Cliente a valori di pressione resi disponibili dall'azienda distributrice e previsti dal Codice di Rete di Distribuzione.

Eventuali richieste di intervento inerenti al gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate ad Unet Energia Italiana S.p.A. mediante i canali di comunicazione indicati, la quale si farà carico di veicolarle al Distributore responsabile del servizio in conformità con la normativa in tema di qualità commerciale Del. ARG/gas 569/19 – RQDG.

Unet Energia Italiana S.p.A. ai sensi della Del. RQDG, si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Riconsegna, quali, a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione della fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura.

Il Cliente potrà reperire l'apposita modulistica facendone richiesta al Servizio Clienti e/o sul sito internet www.unetenergia.it nell'apposita sezione "Modulistica".

Sono a carico del Cliente i corrispettivi dovuti al Distributore Gas per tutte le altre prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di rete tipo (Allegato 2 alla Del. 108/06 e s.m.i.) tra cui l'esecuzione di lavori semplici e complessi, l'attivazione e disattivazione della fornitura, la verifica del gruppo di misura, ecc.: per tali richieste saranno richiesti al Cliente gli oneri previsti dall'art. 4 delle presenti condizioni generali. Per quanto precede, Unet Energia Italiana S.p.A. non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore e/o manomissione del contatore.

In nessuno dei suddetti casi il Cliente avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del Contratto da parte del Cliente.

Nei casi di manomissione del contatore, il Contratto si intende sospeso fatta salva l'eventuale fatturazione degli oneri passanti che il Distributore potrebbe fatturare ad Unet Energia Italiana S.p.A.

ARTICOLO 6 FATTURAZIONE

Se non diversamente indicato nelle Condizioni Tecniche Economiche, il Fornitore conformemente a quanto previsto dalla delibera dell'ARERA n. 463/2016/R/com e s.m.i., in caso di somministrazione di energia elettrica fatturerà con periodicità almeno bimestrale per Clienti domestici, senza limite di consumo alcuno; in caso di somministrazione di gas naturale la fatturazione avrà periodicità almeno quadrimestrale per clienti con consumi annui inferiori a 500 Smc, bimestrale per clienti con consumi annui compresi fra 500 Smc e 5.000 Smc, mensile per clienti con consumi superiori a 5.000 Smc (ad eccezione dei punti di riconsegna in cui è prevista la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per qualsiasi livello di consumo).

Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com.

I consumi rilevati come indicato all'art. 5 saranno utilizzati ai fini della fatturazione; in particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile.

In presenza di errori od omissioni e in caso di inesattezze, il Cliente può chiederne la rettifica.

Unet Energia Italiana S.p.A. darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dal TIQV e dal TIVG.

In caso di malfunzionamento del Contatore elettrico o del contatore di gas naturale, Unet Energia Italiana S.p.A. fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore competente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Saranno inseriti in fattura anche eventuali indennizzi automatici, a credito del Cliente, dovuti dal Fornitore per la mancata osservanza degli standard per la qualità commerciale ai sensi del Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (allegato A alla delibera n. 366/18 dell'ARERA) e della delibera 413/16 dell'ARERA, nonché per la mancata osservanza dei termini regolatori o per il mancato invio della comunicazione di messa in mora, come indicato nell'art. 7.3 delle presenti Condizioni generali.

Il Fornitore ha l'obbligo di recapitare la fattura di chiusura al Cliente entro 6 settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura.

A tal fine l'emissione avverrà non oltre:

a) il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, qualora nel contratto di fornitura siano previste modalità di emissione della fattura in formato elettronico;

b) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, in caso di fattura in formato cartaceo.

Nel caso di emissione della fattura di chiusura oltre i termini indicati, il venditore riconosce, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico al Cliente finale pari a:

a) 4 € nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine entro cui il venditore è tenuto ad emettere la fattura;

b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 € ogni 10 (dieci) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 (novanta) giorni solari.

Nel caso in cui il Distributore metta a disposizione del Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio fornitore diverso da Switching, un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore, pari a 35 euro.

Unet Energia Italiana S.p.A. trasmetterà la fattura via posta ordinaria o tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dal Cliente nelle Condizioni generali di Contratto di Fornitura; in caso di invio della fatturazione tramite posta elettronica tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo.

Nel caso in cui il Cliente abbia optato per l'invio cartaceo della fattura, Unet Energia Italiana S.p.A. provvederà alla spedizione della stessa all'indirizzo di posta indicato nelle CGCF.

Il Cliente potrà richiedere la modifica della modalità di invio fatture scrivendo all'indirizzo servizioclienti@unetenergia.it.

ARTICOLO 7 PAGAMENTI; INTERESSI DI MORA; MANCATO PAGAMENTO

7.1 PAGAMENTI:

Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro la scadenza indicata, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro la data riportata sulla fattura.

La scadenza della fattura, salvo diversamente previsto nel modulo di adesione o dalle CTE, è di 20 giorni data fattura.

Il Cliente può effettuare il pagamento del corrispettivo indicato nelle fatture tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente (SDD), tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale o presso i nostri Point abilitati.

Eventuali costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta e resteranno a carico del Cliente.

Nel caso in cui la domiciliazione abbia esito negativo dovuto a mancanza fondi, revoca mandato o diniego da parte del Cliente, verrà richiesto un costo fisso di € 10,00 a fattura insoluta, che verrà addebitato nella prima fattura emessa successivamente.

Nel caso in cui il Cliente con modalità di pagamento domiciliazione bancaria effettui due insoluti consecutivi, è facoltà del Fornitore variare la modalità di pagamento in Bonifico Bancario e/o Bollettino Postale.

L'eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Unet Energia Italiana S.p.A. con apposita nota in fattura.

In caso di domiciliazione bancaria si applicano le condizioni riportate in calce alla relativa richiesta.

In caso di pagamento effettuato con modalità diverse da quelle comunicate da Unet Energia Italiana S.p.A., in assenza della dichiarazione prevista all'art. 1193 del Codice civile, Unet Energia Italiana S.p.A. ha facoltà di imputare prioritariamente l'importo pagato alle fatture con data di emissione anteriore, salvo il diritto agli interessi moratori, se dovuti dal Cliente, così come evidenziato nel successivo art. 7.2.

7.2 INTERESSI DI MORA:

Nel caso di Clienti definibili come "Consumatori" secondo quanto previsto dal Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005), in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto a Unet Energia Italiana S.p.A., saranno applicati interessi di mora, su base annua, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 5,5 punti percentuali, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture per i clienti business, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto a Unet Energia Italiana S.p.A., saranno applicati interessi di mora così come previsti dal Decreto "Attuazione della direttiva 2000/35/CE per lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" (D. Lgs. 231/2002 e successive modificazioni). A tutti i Clienti non saranno applicati gli interessi dovuti a ritardi nei pagamenti se i pagamenti verranno effettuati entro dieci giorni dalla scadenza della fattura; in caso di pagamento effettuati oltre il termine ulteriore concesso, verranno imputati gli interessi dal giorno successivo alla scadenza della fattura.

7.3 AZIONI IN CASO DI MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO:

Nel caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi cinque giorni solari dalla scadenza della fattura, Unet Energia Italiana S.p.A. potrà inviare al Cliente una lettera di sollecito (per posta elettronica o posta ordinaria) indicando le fatture scadute e concedendo un termine di sette giorni per il saldo del debito.

Il costo dell'invio di tale comunicazione (€ 10,00) verrà addebitato nella prima fattura successiva all'invio della lettera di sollecito.

Ai sensi della Delibera 219/2020/R/com, in caso di mancato pagamento entro il termine indicato nella lettera di sollecito, o comunque anche a scadenza della fattura oggetto del mancato pagamento, Unet Energia Italiana S.p.A. costituirà in mora il Cliente con comunicazione inviata tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, indicando un termine per il pagamento pari a quaranta giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di messa in mora e specificando le modalità con cui il Cliente potrà comunicare ad Unet Energia Italiana S.p.A. l'avvenuto pagamento.

Unet Energia Italiana S.p.A. addebiterà al Cliente, per ogni singola costituzione in mora, un importo pari a € 27,00 a titolo di gestione pratica.

Decorsi i termini sopra menzionati, dallo scadere del termine ultimo indicato nella messa in mora, senza che il Cliente abbia comunicato (via telefax, e-mail con conferma di lettura o posta elettronica certificata) al Fornitore l'avvenuto pagamento (allegando i relativi comprovanti contabili) quest'ultimo può chiedere al Distributore di sospendere la somministrazione di energia elettrica o gas naturale presso il punto di prelievo del Cliente moroso.

La sospensione della fornitura avverrà nei minimi tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto.

Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro trenta giorni dalla sospensione della somministrazione, Unet Energia Italiana S.p.A. ha facoltà a dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del

Codice civile per fatto e colpa del Cliente.
Qualora sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della somministrazione, verrà effettuata una riduzione di potenza (Clienti finali connessi in bassa tensione) ad un livello pari al 15% della potenza disponibile per un periodo pari al massimo a quindici giorni solari, dopodiché, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà sospesa la somministrazione.
Resta inoltre inteso che, per Clienti finali connessi in media o alta tensione, la richiesta di sospensione non potrà essere inferiore a quaranta giorni solari, dalla data di notifica della costituzione in mora.
Il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico (accreditato direttamente o in occasione della prima fattura utile o detraendolo dall'importo addebitato nella medesima fattura), nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza, qualora il fornitore non abbia:
- inviata alcuna comunicazione di costituzione in mora (30 euro);
- indicato il termine ultimo entro cui il Cliente avrebbe dovuto provvedere al pagamento e/o non abbia rispettato il termine minimo per la richiesta all'impresa della sospensione della fornitura (20 euro).

Qualora la costituzione in mora faccia riferimento ad importi non pagati, per consumi risalenti a più di due anni, il fornitore è tenuto ad informare il Cliente finale (mediante avviso testuale inserito nella comunicazione di costituzione di messa in mora) della possibilità di non pagare tali importi, avvalendosi della prescrizione breve, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (205/17), come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (160/2019).
Nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i "clienti finali non disalimentabili" di cui all'art. 23 dell'Allegato A alla delibera 258/15 dell'ARERA, verranno seguite le procedure previste dall'art. 24 della predetta delibera in modo che il Cliente non venga disalimentato.
Unet Energia Italiana S.p.A., a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare al Distributore Elettrico la richiesta di riattivazione della somministrazione di cui alle delibere ARERA 646/15/R/eel e 574/13/R/gas. Unet Energia Italiana S.p.A. si riserva di addebitare al Cliente stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della somministrazione, nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA, e le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il rimborso dei costi e il risarcimento dei danni subiti da Unet Energia Italiana S.p.A.
Il Cliente riconosce che il Fornitore, anche tramite terzi incaricati e/o il Distributore, ha diritto di accedere ai locali nei quali si trova il gruppo di misura al fine di procedere alla sospensione della fornitura di energia elettrica o gas naturale.
Il Fornitore potrà inoltre richiedere al Distributore l'esecuzione della prestazione di sospensione della fornitura sotto forma di lavoro complesso, con spese a carico del Cliente moroso.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 7.3, il Fornitore potrà sospendere la somministrazione di energia elettrica anche senza preavviso in caso di prelievi fraudolenti o di manomissione del Gruppo di misura.

7.4 RATEIZZAZIONE:

Con riferimento alla fornitura gas naturale, ai sensi dell'art. 10 della Delibera Arera si 229/01 s.m.i. il Cliente potrà richiedere per iscritto al Fornitore la rateizzazione del pagamento delle fatture: a) la cui periodicità non è mensile qualora la fattura di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture stimate o in acconto ricevute, successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza tra l'addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle fatture stimate o in acconto, sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi, b) che addebitano consumi non registrati dal gruppo di misura, a seguito del malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, c) unicamente di conguaglio relative ai periodi di fornitura precedenti a quello in corso di fatturazione.
La richiesta di rateizzazione non potrà riguardare importi inferiori a € 50 (cinquanta).
Per le tutto quanto non specificamente regolamentato nel presente Contratto, il Fornitore applicherà la disciplina di cui all'art. 10 della Delibera Arera si n. 229/01 s.m.i.
Con riferimento alla fornitura di energia elettrica, il Cliente potrà richiedere per iscritto al Fornitore la rateizzazione del pagamento delle fatture nei seguenti casi: a) qualora la fattura di conguaglio sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle fatture in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio, b) qualora, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura.
La richiesta di rateizzazione non potrà riguardare importi inferiori a € 50 (cinquanta).
Per tutto quanto non specificamente regolamentato nel presente Contratto, il Fornitore applicherà la disciplina di cui all'art. 13, della Delibera Arera si n. 200/99 s.m.i.
Resta inoltre inteso che, ai sensi dell'Articolo 7.1 del suddetto contratto, Unet Energia Italiana S.p.A. si riserva di concedere la facoltà di rateizzare il pagamento delle singole fatture, dietro richiesta scritta del Cliente.
Tale richiesta, pervenuta in forma scritta e non oltre 10 giorni dall'emissione, non sarà acconsentita per fatture di importo inferiori e/o uguali a 300€, salvo discrezione del fornitore.

ARTICOLO 8 STRUMENTI A GARANZIA DEI PAGAMENTI DEL CLIENTE

Qualora il Cliente non scelga come modalità di pagamento la domiciliazione bancaria o postale delle fatture, salvo facoltà di Unet Energia Italiana S.p.A., a titolo di garanzia potrà essere richiesto al Cliente (sia in fase di attivazione della fornitura, sia in corso di quest'ultima) un Deposito Cauzionale, una fideiussione bancaria o una fideiussione assicurativa, calcolato in funzione del contratto scelto ed in base al consumo annuo previsto indicato nel presente documento.
Il Deposito Cauzionale sarà parametrato, per la fornitura di Gas naturale, ai valori indicati nella Delibera ARERA 229/01 e successiva Tabella 7 (TIVG); per la fornitura elettrica ai valori indicati nella Delibera 301/12 all'articolo 12 (TIV).
Qualora il Cliente, in qualsiasi momento, del rapporto contrattuale, attivi la domiciliazione bancaria o postale, per il pagamento delle fatture, il deposito precedentemente versato verrà restituito in occasione del primo ciclo utile di fatturazione.
Tale deposito verrà posto a credito dell'ultima fattura emessa al Cliente in caso di disdetta e/o recesso, senza bisogno della specifica richiesta e con la maggiorazione degli interessi legali maturati.
In caso di morosità non risolta che comporti il distacco delle forniture, il deposito verrà trattenuto.

ARTICOLO 9 DIRITTO DI RECESSO; CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

Ciascuna parte ha diritto di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto (anche per solo uno dei punti di fornitura), con comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione.
Ai sensi di quanto previsto dalle Delibere 102/2016/R/com e 398/2014/R/eel, in caso di rifiuto di voltura del punto di fornitura, Unet energia Italiana S.p.A. potrà recedere dal Contratto in deroga ai termini di preavviso sotto riportati.
In caso di cambio fornitore, ai sensi del Titolo I e III dell'Allegato A della Delibera 302/2016/R/com (e cosi come aggiornato dalle Delibere 783/2017/R/com e 196/2019/R/com) il Cliente dovrà avvalersi del nuovo fornitore per l'esercizio del recesso.
A tal fine, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, il Cliente dovrà rilasciare al venditore entrante apposita procedura a recedere.
Il venditore entrante dovrà quindi esercitare il recesso in nome e per conto del Cliente con le modalità previste dalla normativa vigente e non oltre il giorno 10 del mese precedente alla data di cambio fornitore.
Il Cliente domestico e/o non domestico, alimentato in bassa tensione per l'energia elettrica, ovvero con consumi annui inferiori a 200.000 Smc per il gas naturale ha diritto di recedere, col fine esclusivo di cambiare fornitore e dopo l'attivazione della fornitura, inviando comunicazione scritta ad Unet Energia Italiana S.p.A., a mezzo raccomandata o PEC (anche mediante nuovo fornitore), con un termine di preavviso di un mese, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione.
Il Cliente non domestico che abbia anche uno solo dei punti di prelievo connesso in media tensione, alta o altissima tensione nell'ambito del medesimo contratto per l'energia elettrica ovvero con consumi annui di gas riferiti alla somma dei singoli PDR , superiori a 200.000 Smc, può recedere inviando comunicazione scritta ad Unet Energia Italiana S.p.A., a mezzo raccomandata o PEC (anche mediante nuovo fornitore), con un termine di preavviso di sei mesi, salvo diversa indicazione nelle Condizioni Economiche.
Il termine di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione.
Qualora, a seguito della comunicazione di recesso gas, il Cliente non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del contatore o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso responsabile.
Ai fini dell'emissione della fattura di cessazione, in caso di cambio fornitore o voltura, il Cliente potrà effettuare l'autolettura, comunicandola al venditore uscente.
Ai sensi dell'art. 6 della Delibera 25 giugno 2007 n. 144/07, allegato A, dell'ARERA, il Fornitore può recedere dal Contratto in qualsiasi momento, dopo l'attivazione della fornitura, con almeno sei mesi di preavviso, inviando a mezzo raccomandata A.R. al Cliente una comunicazione in tal senso. Il periodo di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

ARTICOLO 10 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, INTEGRAZIONE E/O MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il contratto in corso di vigenza si intende modificato di diritto, a seguito dell'entrata in vigore di leggi, regolamenti, delibere, dell'ARERA o altri provvedimenti emanati da pubbliche autorità o soggetti competenti.
Eventuali condizioni imposte da provvedimenti dell'autorità pubbliche, di cui sopra, si intendono automaticamente inserite nel contratto, con conseguente abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili.
Fatto salvo quanto precede, Unet Energia Italiana S.p.A. si riserva il diritto di modificare unilateralmente, e per giustificato motivo, le condizioni contrattuali e/o quelle economiche ai sensi dell'Articolo 13 del Codice di Condotta Generale.
Unet Energia Italiana S.p.A. comunicherà le modifiche in forma scritta al Cliente finale con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerando decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente.
Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato.
In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri dal contratto, con comunicazione a mezzo raccomandata A.R. che dovrà pervenire entro e non oltre 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione.

ARTICOLO 11 SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE PER CAUSE NON IMPUTABILI AD UNET ENERGIA ITALIANA S.P.A., FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO

In caso di lavori programmati sulle condotte, il distributore gas, può sospendere momentaneamente l'erogazione del servizio di distribuzione.
Non è riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento per il Cliente per la sospensione programmata e/o riduzione dell'erogazione del gas da parte del distributore per caso fortuito o causa di forza maggiore, ai sensi degli articoli 49.1 e 51 della Delibera ARERA 574/2013/R/gas.
La trasmissione ed il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete nazionale sono di competenza e responsabilità di Terna S.p.A., mentre la relativa distribuzione fino al punto di prelievo del Cliente è di competenza del distributore elettrico.
Unet Energia Italiana S.p.A. non è pertanto responsabile in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo.
Unet Energia Italiana S.p.A. si impegna comunque a fornire, previa richiesta del Cliente finale, le informazioni in proprio possesso necessarie affinché il Cliente stesso possa agire nei confronti del soggetto responsabile.
In ogni caso, Unet Energia Italiana S.p.A. non si ritiene responsabile per sospensioni e/o interruzioni della somministrazione causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, scioperi, stato di guerra o qualsiasi altra causa eccezionale, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico

ARTICOLO 12 IMPOSTE

Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che Unet Energia Italiana S.p.A. è tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto. Nel caso in cui il Cliente abbia diritto ad una agevolazione fiscale per la sua tipologia di impiego della materia prima utilizzata, quest'ultimo sarà tenuto a comunicarlo ad Unet Energia Italiana S.p.A. tramite l'apposito modulo reperibile sul sito unetenergia.it, allegando la propria visura camerale. Il Cliente si assume ogni responsabilità relativa all'esattezza e alla veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti, manlevando e tenendo indenne Unet Energia Italiana S.p.A. da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate.

ARTICOLO 13 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Unet Energia Italiana S.p.A. evidenzia in ogni fattura e sul proprio Sito internet i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni.
Le comunicazioni inerenti il Contratto dovranno essere inviate, nelle forme e nei termini in esso indicati: per le comunicazioni a mezzo posta a Unet Energia Italiana S.p.A., in Via F.lli Salvioni, 6 – 20154 - Milano; per le comunicazioni a mezzo telefax al numero 0733/778087; per le comunicazioni a mezzo posta elettronica all'indirizzo: servizioclienti@unetenergia.it; oppure può essere utilizzato anche il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ueispa@legalmail.it. Salvo diversa indicazione riportata nelle fatture di pagamento, i reclami, le richieste di rettifica e di informazioni vanno inviati all'indirizzo e/o al numero di telefax o e-mail di cui sopra. Le comunicazioni al Cliente potranno essergli inviate a qualsiasi indirizzo o recapito, anche di posta elettronica, indicato nella Proposta di Fornitura (dati del Cliente). Le comunicazioni trasmesse a tali indirizzi e recapiti, anche ove non più attuali, si considerano validamente inviate in mancanza di previa comunicazione di rettifica da parte del Cliente. Il Fornitore. potrà inoltre inviare comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del Cliente, anche se non indicato nella Proposta di Fornitura.

ARTICOLO 14 LIVELLI DI QUALITA', RECLAMI ED INDENNIZZI AUTOMATICI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Unet Energia Italiana S.p.A. si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità, come stabiliti nel TIQV e, di conseguenza, a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, reperibili sul sito internet della scrivente (livello qualità commerciale gas e/o energia elettrica) nella sezione informative e documenti.
Eventuali reclami e/o richieste d'informazioni possono essere inviate per posta ordinaria a: Unet Energia Italiana S.p.A., via Fratelli Salvioni, 6 – 20154 Milano (MI) oppure scrivendo a servizioclienti@unetenergia.it, mediante PEC all'indirizzo ueispa@legalmail.it.
Unet Energia Italiana S.p.A. darà quindi riscontro al reclamo, o alla richiesta d'informazione, entro i termini previsti dal TIQV.
Ai sensi del TICO qualora Unet Energia Italiana S.p.A. non dia riscontro o risposta insoddisfacente, decorsi 40 giorni dall'invio del reclamo, il Cliente può presentare domanda di conciliazione presso il servizio di conciliazione messo a disposizione e gestito dall' Acquirente Unico, per conto di ARERA (https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm) o in alternativa presso le camere di commercio.
Sono escluse dal servizio di conciliazione le controversie inerenti a profili tributari e fiscali, bonus sociale, ritorno al precedente fornitore, CIMOR e doppia fatturazione.

ARTICOLO 15 CESSIONE DELLA POSIZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1407 del Codice Civile, il Cliente presta il suo consenso alla cessione da parte di Unet Energia Italiana S.p.A. della propria posizione contrattuale a società ad essa controllata o collegata ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile, cessione della quale gli verrà data comunicazione.
Tale cessione non comporterà un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli.
In caso di cessione di azienda o ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente, questi rimarrà solidamente obbligato insieme al cessionario verso Unet Energia Italiana S.p.A. per il pagamento delle somme dovute, ai sensi del predetto contratto.
È fatta salva la possibilità che Unet Energia Italiana S.p.A. liberi il cessionario dopo richiesta trasmessa a mezzo raccomandata A.R. da parte del Cliente, con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di efficacia della cessione.
In ogni caso, il Cliente trasmetterà in forma scritta, dettagliata informazione circa la cessione, indicandone tempi e modalità (nonché i PDF dei contratti interessati, precisandone ragione sociale, capitale sociale, sede legale, codice fiscale e partita Iva ed identità del rappresentante legale del soggetto cessionario.

ARTICOLO 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E COMMERCIALI/PROMOZIONALI

Unet Energia Italiana S.p.A. rilascia la suddetta informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche solo "GDPR") e del D.lgs. n°196/2003 e s.m.i. nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, ferme le modifiche e gli adattamenti necessari a seguito di interventi nazionali, europei e/o provvedimenti delle Autorità di controllo successive alla pubblicazione della presente.
I Dati Personali raccolti, oggetto di trattamento, sono forniti dal Cliente in fase di vendita.
I dati del potenziale Cliente sono raccolti in fase precontrattuale, nel momento in cui è richiesta un'offerta. Il trattamento oggetto della presente informativa, riguarda dati personali comuni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la denominazione sociale/dati anagrafici, codice fiscale/P.IVA, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, IBAN.
I dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a) finalità precontrattuali: per rispondere a richieste sollecitate dal potenziale Cliente e per ogni ulteriore attività strumentale alla sottoscrizione e/o attivazione dei servizi offerti da Unet Energia Italiana S.p.A.;
b) finalità contrattuali: per l'erogazione dei servizi di fornitura di energia e/o gas; per l'invio di informazioni e comunicazioni di servizio; per attribuire al Cliente i vantaggi connessi al suo duraturo e "fidelizzato" rapporto con Unet Energia Italiana S.p.A. (mediante l'attribuzione diretta di particolari Promozioni e/o Bonus); per migliorare i prodotti e i servizi offerti alla clientela;
c) finalità di adempimento ad obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, incluse leggi, regolamenti pro tempore vigenti e provvedimenti anche impartiti da Autorità a ciò legittimate, nonché per finalità correlate all'accertamento e repressione dei reati;
e) finalità di marketing diretto: per l'invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di comunicazione commerciale di Prodotti e/o Servizi offerti; tale attività potrà essere eseguita, previo espresso consenso, mediante l'invio di

materiale pubblicitario/informativo/promozionale e/o di inviti di partecipazione ad iniziative.
I dati personali verranno trattati da Unet Energia Italiana S.p.A. per tutta la durata contrattuale ed anche successivamente per far valere o tutelare i propri diritti.
Tali dati potranno, inoltre, essere trattati da Unet Energia Italiana S.p.A. per la durata massima di 24 mesi per le finalità di marketing diretto.
Successivamente alla cessazione del contratto sottoscritto, i dati potranno essere trattati esclusivamente per finalità amministrative e/o legali e per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare e normativo pro tempore applicabile.
Al termine del periodo necessario agli scopi predetti i dati vengono cancellati.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Unet Energia Italiana S.p.A. potrebbe avere necessità di comunicare in Italia i dati personali dei Clienti a soggetti terzi per dare compiuta esecuzione al contratto, in adempimento di obblighi di legge o per lo svolgimento di attività strumentali alla prestazione dei servizi richiesti.
Detti soggetti appartengono alle seguenti categorie:
- Autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- Soggetti che svolgono per conto di Unet Energia Italiana S.p.A. compiti di natura tecnica o organizzativa; soggetti che svolgono servizi di supporto o strumentali all'esecuzione contrattuale; soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati necessari per la fruizione dei servizi per la Clientela; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni al Cliente; soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry; studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza anche legale; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Unet Energia Italiana S.p.A. anche nell'interesse dei propri Clienti e utenti; società di factoring, istituti di credito o bancari e società emittenti carte di credito; compagnie assicurative; società di leasing; società di servizi cui sono state affidate le attività di gestione, liquidazione e pagamento di eventuali sinistri; società del settore energia e dei servizi di dispacciamento dell'energia elettrica e del gas per la gestione dei relativi rapporti;
- a società esterne che operano nel settore del recupero credito incluse dilazioni di pagamento, quando consentito dalla legislazione vigente, per finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza, controllo delle frodi e di tutela del credito, a tal fine nominate responsabili esterni del trattamento.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati personali come autonomi Titolari del trattamento o in qualità di Responsabili esterni del trattamento appositamente nominati da Unet Energia Italiana S.p.A.
L'elenco dei Responsabili Esterni è a disposizione dell'interessato, che ne faccia esplicita richiesta, presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Tutti i dipendenti, consulenti, collaboratori e/o ogni altra "persona fisica", ex. Art. 4 lett.10 del GDPR e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., che svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da Unet Energia Italiana S.p.A. sono nominati "soggetti autorizzati al trattamento".
Unet Energia Italiana S.p.A. impartisce ai Responsabili e ai soggetti autorizzati adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure tecniche organizzative adeguate a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Il conferimento dei dati personali da parte del Cliente è necessario per la stipulazione e l'esecuzione dei rapporti contrattuali, per adempiere ad obblighi di legge o per motivi di legittimo interesse; un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per Unet Energia Italiana S.p.A. di procedere all'esecuzione del contratto stipulato.
In relazione alle finalità del trattamento di cui alla lettera e) della presente Informativa, il consenso al trattamento dei dati da parte del Cliente è invece facoltativo e sempre revocabile.
Unet Energia Italiana S.p.A. potrà quindi inviare al Cliente comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli a lui già forniti, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in tale occasione, alle quali il Cliente stesso potrà opporsi con le modalità sotto riportate.
Eventuali aggiornamenti della presente Informativa saranno immediatamente resi disponibili sul sito web e attraverso i canali commerciali di Unet Energia Italiana S.p.A.
Titolare del trattamento è Unet Energia Italiana S.p.A. nella persona del suo Rappresentante Legale, avente sede legale in Via Fratelli Salvioni n°6 - 20154 - Milano (MI).
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento EU 2016/679 si conferiscono all'interessato specifici diritti nei nostri confronti quali:
- ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, l'accesso dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle finalità, dei tempi di conservazione, delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti automatizzati;
- revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento per finalità di marketing diretto e indiretto, nonché per profilazione fatta salva la liceità del trattamento posto in essere fino a quel momento;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali trattati e, salvo il caso in cui non sia tecnicamente fattibile, trasmettere direttamente i dati personali a un altro Titolare del trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati trattati;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
-proporre reclamo alle Autorità di controllo.
Si precisa che l'esercizio di questi diritti non deve pregiudicare e/o ledere i diritti e le libertà altrui.
Potrete esercitare tali diritti in qualsiasi momento scrivendo a mezzo posta a Unet Energia Italiana S.p.A., Via Fratelli Salvioni n°6 - 20154 - Milano (MI) contattando all'indirizzo e-mail: servizioclienti@unetenergia.it

ARTICOLO 17 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Con la sottoscrizione e/o l'invio della proposta di Contratto, il Cliente riconosce di essere consapevole della necessità di realizzare, utilizzare ed eventualmente riparare l'Impianto Interno ed i relativi apparecchi di utilizzazione secondo le norme minime per la sicurezza degli impianti contenute nel D.M. 37/2008 e s.m.i.
La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'Impianto Interno e degli apparecchi di utilizzazione sono infatti di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente.
In conformità con il D.M. 37/2008, il Cliente è responsabile della corretta conservazione e dell'integrità del Contatore Gas e/o del Contatore Elettrico e dell'eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili.
Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas e/o Elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore Gas e/o Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas e/o Elettrico e dovrà permettere a questi ultimi l'accesso al loro impianto.

ARTICOLO 18 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

18.1 RIFERIMENTI NORMATIVI:

Il Contratto rispetta, ove applicabili:
il codice di condotta commerciale di Gas e di energia elettrica, allegato alla Delibera ARERA 366/2018/R/com;
il D.Lgs.n.206/2005, in G.U.8 ottobre 2005, n.235,S.O. ("Codice del consumo, a norma dell'art.7 della legge 29 luglio 2003,n.229",per brevità "Codice del Consumo"),ivi compreso il capo I del Titolo III della Parte III, in materia di diritti dei consumatori nei contratti, come modificato dal D.Lgs.21 febbraio 2014,n.21 in G.U.11 marzo 2014,n.58;
la Delibera ARERA 229/01 in GU n.287 del 11 dicembre 2001;
D.M.22 gennaio 2008, n.37 ("Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici") in G.U.12 marzo 2008, n.61 ("D.M.37/2008"). Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da Gas, ai sensi della Delibera ARERA ARG/gas 79/10 pubblicata sul sito www.arera.it in data 27 maggio 2010.
Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.In caso di sinistro, il modulo per la denuncia di sinistro è disponibile sul Portale o sul sito del Comitato Italiano Gas (o "Cig") www.cig.it: il Cliente è tenuto a compilare il modulo in ogni sua parte ed inviarlo al Cig all'indirizzo indicato nel modulo stesso.
Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto e nei suoi allegati (incluse le presenti CGCF) sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni.
Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o tramite le modalità individuate dalle autorità competenti.

18.2 FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE:

Per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o ad esso connessa o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore o un condominio, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.
In tutti gli altri casi ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano, essendo espressamente e concordemente esclusi tutti i possibili fori alternativi previsti dalla legge.

ARTICOLO 19 BONUS SOCIALE (CLIENTI DOMESTICI)

Bonus Elettrico e/o il Bonus Gas è l'agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici, che si trovino in condizione di disagio economico e/o fisico, per la fornitura di energia elettrica e/o Gas naturale.
Per accedere al bonus sociale gas il cittadino deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al Cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura (reperibili sulle fatture).
Oltre all'apposita modulistica, il cittadino che intende fare richiesta di ammissione al bonus sociale dovrà allegare copia dell'attestazione ISEE, unitamente alla copia del proprio documento di identità.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito del Ministero dello Sviluppo Economico sviluppoeconomico.gov.it, il sito internet dell'ARERA o contattando il numero verde dedicato 800.166.654 (sportello consumatore).

ARTICOLO 20 ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS NATURALE

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale tramite le reti di distribuzione urbana o mediante reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro incidenti, ai sensi della Delibera 223/2016/R/gas e s.m.i.
Tale copertura è valida sull'intero territorio nazionale, da essa esclusi: clienti finali di gas diversi da clienti domestici o condominiali domestici dotati di misuratore con classe superiore a G25; consumatori di gas per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano la responsabilità civile nei confronti di terzi, incendi, infortuni che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna gas (contatore).
L'assicurazione è stipulata dal Comitato Italiano Gas (CIG) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell'ARERA o contattando il numero verde dedicato 800.166.654 (sportello del consumatore).

ARTICOLO 21 COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione del Cliente al Fornitore, fatto salvo quanto concerne le richieste di informazioni ed i reclami, dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Via Fratelli Salvioni, 6 - 20154 Milano (MI) o email: servizioclienti@unetenergia.it.
Il Fornitore potrà inviare tutte le comunicazioni al Cliente, ivi incluse le comunicazioni relative ad eventuali ulteriori canali di contatto ai quali il Cliente potrà rivolgersi per richiedere informazioni, nonché le comunicazioni relative alla Fornitura e le variazioni contrattuali secondo una delle seguenti modalità: (i) a mezzo lettera raccomandata A/R all' indirizzo indicato dal Cliente nel Contratto; (ii) tramite messaggistica istantanea (ad es. SMS, WhatsApp, ecc.), al numero di telefono indicato dal Cliente nel Contratto; e (iii) tramite mail all'indirizzo email comunicate dal Cliente nel Contratto.
Il Fornitore potrà inviare le comunicazioni anche unicamente con nota in fattura.
Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti dei propri recapiti indicati al momento della Conclusione del Contratto o successivamente, compresi l'indirizzo email ed il numero di cellulare.
Nel caso in cui il Cliente non comunichi l'aggiornamento dei propri recapiti, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale mancata ricezione delle comunicazioni da parte del Cliente.

MIX ENERGETICO

Il Mix energetico è l'insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dalla società di vendita ai propri clienti finali.
Per fonte energetica primaria si intende una fonte che è presente in natura e quindi non deriva dalla trasformazione di nessuna altra forma di energia.
Come disciplinato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, la società di vendita, è tenuta a fornire informazioni ai clienti finali: o circa la composizione del mix energetico medio utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale negli anni 2018 e 2019, come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE); o circa la composizione del mix energetico dell'energia elettrica fornita, dalla società di vendita ai propri clienti finali, nel 2018 e 2019 come determinato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Per maggiori informazioni visitare il sito www.gse.it (Gestore dei servizi energetici)

Schema "A" di cui all'allegato 1 - Decreto del 31 luglio 2009

	COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA VENDUTA DALL'IMPRESA NEI DUE ANNI PRECEDENTI		COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO NAZIONALE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA NEL SISTEMA ITALIANO NEI DUE ANNI PRECEDENTI	
FONTI PRIMARIE UTILIZZATE	ANNO 2020 **	ANNO 2019 *	ANNO 2020 **	ANNO 2019 *
	%	%	%	%
- FONTI RINNOVABILI	0,00	3,24	45,04	41,74
- CARBONE	11,40	13,09	6,34	7,91
- GAS NATURALE	77,46	71,98	42,28	43,20
- PRODOTTI PETROLIFERI	0,85	0,83	0,48	0,50
- NUCLEARE	5,47	5,69	3,22	3,55
- ALTRE FONTI	4,82	5,17	2,64	3,10

* DATO CONSUNTIVO
** DATO PRE-CONSUNTIVO

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA (CGCF):

_____, lì _____

TIMBRO e/o FIRMA CLIENTE _____